



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia*

Anno giudiziario 2012

Relazione del Presidente Francesco Mariuzzo

Milano 3 Marzo 2012

1 - Porgo, anzitutto, un cordiale saluto a tutte le Autorità politiche convenute per questa cerimonia, ai rappresentanti dell'Autorità giudiziaria ordinaria e della Corte dei Conti, agli illustri docenti e ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio dell'Ordine di Milano, della Società italiana degli Avvocati amministrativisti e della Sezione lombarda, a quelli delle Avvocature pubbliche, nonché a tutti gli Avvocati, che hanno accettato il mio invito ad essere qui presenti.

Un ringraziamento particolare e un caloroso saluto anche a nome di tutti i miei Colleghi rivolgo al nuovo Presidente del Consiglio di Stato Giancarlo Coraggio, che ha voluto partecipare a questo incontro, dando un segnale di attenzione alla Lombardia, ai suoi rappresentanti presenti in sala e a tutto il foro milanese e lombardo.

Un saluto altrettanto cordiale rivolgo ai rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale dei Magistrati amministrativi.

Un sentito ringraziamento porgo all'avv. Paolo Giuggioli, al prof. Filippo Lubrano, all'avv. Mario Viviani e al cav. Rodolfo Mastro per aver reso possibile il concerto di ieri sera presso la bella sala dell'Istituto dei Ciechi e per aver collaborato efficacemente anche per lo svolgimento di questa giornata; viva gratitudine esprimo al Presidente della Provincia di Milano, che ha posto a nostra disposizione quella bella sala.

Secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa la cerimonia di oggi si svolge all'insegna della sobrietà, quale opportuno segnale in questa fase non facile della nostra vita nazionale.

2 - Qualche giorno fa, in occasione della tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Fiera di Milano per l'apertura della Borsa Internazionale per il turismo, il presidente della Giunta regionale, facendo presenti le difficoltà in cui si trova ad operare la Regione in alcune sue importanti intraprese, ha fatto presente che, quanto alla Brebemi, i lavori di costruzione del nuovo tronco autostradale che collegherà Brescia con Milano sono allo stato sospesi, essendo stati sottoposti a sequestro penale gli ultimi 7 Km. del suo tracciato, che un contratto di tutto rilievo è in attesa da sette mesi della registrazione da parte della Corte dei Conti e che l'appalto da affidare per la costruzione di un'importante strada pedemontana è attualmente fermo, essendo stata impugnata la relativa gara davanti a questo Tribunale amministrativo da parte di un'impresa non aggiudicataria: pur con il garbo istituzionale che ha contraddistinto il suo eloquio il Presidente Formigoni ha dunque inteso lanciare un appello alla magistratura ordinaria, a quella contabile e al Tribunale amministrativo perché le procedure in sede giurisdizionale e di controllo siano il più possibile accelerate in considerazione delle pressanti esigenze connesse alla realizzazione di importanti opere pubbliche.

Peraltro, egualmente pochi giorni fa, è comparsa sul Corriere della Sera una serrata critica alla pubblica Amministrazione da parte del celebre notista del Corriere della Sera, Piero Ostellino, che l'ha effigiata come il castello kafkiano dell'arbitrio, della protervia e delle inefficienze.

Di fronte a questi richiami e a quest'ultima bruciante definizione c'è, quindi, da domandarsi se non sia opportuno un bagno d'umiltà in un'occasione come questa in cui alcuna istituzione della Repubblica appare a priori esente da critica e se, inoltre, oltre a bandire ogni espressione encomiastica per il proprio operato, ciascuno dei responsabili della giustizia o dei palazzi dell'apparato amministrativo non debba ritenersi vigorosamente chiamato non soltanto a far ordine nelle rispettive case, ma a mostrare l'occorrente coraggio per modificare inveterate abitudini e per adottare ogni misura capace di aumentare il tasso di rispettiva effettività, avendo come riferimento quello che si registra ordinariamente oltre la cintura delle Alpi; esigenza che trova tanto maggiore fondamento in un passaggio della vita del nostro Paese in cui, dopo tanti rinvii e compromessi, la collettività nazionale pare inaspettatamente persuasa ad accettare l'adozione di scelte non indolori.

Per quanto più da vicino riguarda l'organizzazione delle strutture giudiziarie il Governo è già intervenuto, sollecitando tutti coloro che ne sono responsabili ad abbattere l'arretrato in modo da poter superare almeno del 10% la statistica dello scorso anno.

Sotto questo profilo ometto ogni richiamo all'obiettivo povertà dell'organico di magistratura e del personale amministrativo in una sede come quella di Milano, deputata a definire il contenzioso nella regione più industrializzata del Paese; il rilievo degli interessi pubblici e di quelli economici qui assai più elevati che altrove avrebbe da tempo richiesto una meditata revisione dell'organico: la presenza di soli 20 magistrati in questa sede e di 10 magistrati in quella di Brescia e di un assai contenuto numero di dipendenti amministrativi in entrambe è destinata peraltro a restare tale per un tempo non agevolmente prevedibile in ragione della politica di severa *spending review* in atto in ogni istituzione pubblica e dunque applicabile anche alla magistratura.

Il problema che si prospetta oggi con urgenza è dunque quello di utilizzare le contenute risorse disponibili in misura ottimale e di richiedere a ciascuno di elevare il suo personale contributo per migliorare l'immagine della magistratura che si offre alla collettività e, per quanto ci riguarda, di quella amministrativa.

Ciascuno dovrebbe dunque concorrere, non esclusa restando la pubblica Amministrazione statale, regionale, provinciale e comunale, alla costruzione di un positivo quadro olistico, congiuntamente favorendo il perseguimento di risultati finali complessivamente maggiori rispetto alla somma di quelli di ciascuna istituzione: il sollecito dissequestro di quel tronco autostradale accelererà, infatti, la conclusione dei lavori, la registrazione di quel contratto libererà dei fondi e dunque favorirà un maggiore impiego delle forze di lavoro,

l'apertura al dialogo procedimentale dell'Amministrazione si tradurrà beneficamente sul numero dei ricorsi proposti davanti a questo Tribunale; il sollecito svolgimento delle liti amministrative potrà sbloccare importanti opere pubbliche di lavori, forniture e servizi con altrettante positive ricadute sul tessuto economico e sociale.

E' dunque in questa accezione e nel perseguimento di questi fini che, già all'inizio dello scorso anno, dopo soltanto due mesi dall'assunzione di questo incarico da parte mia, sono state diversamente ripartite in questo Tribunale le materie fra le Sezioni giudicanti in modo che i magistrati assegnati a ciascuna di esse potessero confrontarsi su controversie di pari rilievo, in precedenza appannaggio di una sola Sezione quanto alle gare d'appalto e, quindi, allargare e approfondire la loro formazione ed esperienza e dunque la loro capacità di lavoro: il che ha trovato incondizionata adesione da parte dei presidenti delle Sezioni e ho ragione di ritenere anche dei rispettivi componenti.

Sono state poi gradualmente riassegnate alle quattro Sezioni tramite l'intelligente lavoro del Segretario generale *ad interim* dott. Siegmund Winkler e, poi, altrettanto proficuamente dall'attuale Segretario generale, dott.ssa Marta Mondelli, talune funzioni in precedenza attratte alla Segreteria generale, ma più propriamente giudiziarie; e ciò nell'intento di creare o comunque di ritrovare dopo un lungo periodo non facile per il personale amministrativo lo spirito di squadra, capace di far meglio superare le contingenti difficoltà,

peraltro a ranghi rafforzati per ciascuna Sezione, oltre che per i connessi uffici ricezione ricorsi e archivio.

Ed è proprio al personale amministrativo che intendo ora rivolgermi, ben consapevole dell'impegno che profonde e della motivazione che lo anima, per porgere a tutti un vivo e sentito ringraziamento per l'efficienza, ma anche per la cortesia e l'attenzione nei confronti dei difensori e la disponibilità nei confronti di ogni utente, qualità queste ultime non iscritte nei contratti collettivi di lavoro, ma che rappresentano una luminosa tradizione di questa sede e di quella staccata di Brescia, presieduta dal Collega Giuseppe Petruzzelli. A questo riguardo torna direttamente a merito del personale amministrativo l'assai positivo risultato emerso dal sondaggio anonimo svolto poco tempo fa a Milano per verificare il tasso di soddisfazione di quanti accedono nei nostri uffici, ben guidati dai rispettivi direttori.

Per quanto più da presso riguarda il piano giurisdizionale nel corso dello scorso anno sono state assunte coraggiose iniziative da parte dei presidenti di Sezione per lo smaltimento del più risalente arretrato, il che ha condotto a immediati, lusinghieri risultati. Comunico, inoltre, che, con decreto adottato il 31 ottobre scorso, previo conforme apporto da parte dei presidenti di Sezione, Angelo De Zotti, Adriano Leo e Domenico Giordano, sono state adottate concorrenti misure per la riduzione dell'arretrato in applicazione dell'art. 37, 1° e 2° comma del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella L. 6.8.2011, n. 111; fra queste segnalo con piacere l'assunzione da parte dei presidenti delle Sezioni

del compito aggiuntivo di istruire tutte le nuove cause che siano prive di domanda cautelare ovvero quelle per le quali detta domanda sia stata respinta, disponendo ogni necessaria prova, fatta esclusione per la consulenza tecnica d'ufficio e per la verifica tecnica riservate dal nuovo codice a formazioni collegiali: iniziativa quest'ultima che applica, in effetti, gli artt. 64, 1° e 2° comma e 68 del nuovo codice, avviando silenziosamente una progressiva trasformazione dell'antico processo contrassegnato dalla sua natura cartolare e dalla sequenza binaria scandita dalla fase cautelare e da quella dell'udienza di merito: dal che conseguiva che l'ammissione delle prove avveniva soltanto dopo una lunga attesa per la fissazione della discussione, tardando in ogni caso quelle decisioni su questioni sulle quali ben sarebbe stata possibile una definizione assai celere.

A questo problema ha fatto riferimento il Collega Giorgio Giovannini, nella sua qualità di presidente del T.A.R. Lazio, soffermandosi meditatamente sull'incongruenza e antieconomicità di una siffatta gestione processuale: mi associo dunque al suo appello per una più chiara definizione della fase istruttoria affidata al giudice delegato, al quale ben potrebbe essere assegnato anche il compito di ammettere le occorrenti consulenze tecniche e le verificazioni, in modo che la singola causa possa divenire matura in tempi ragionevoli per la decisione di merito; sono persuaso che così operando anche la gestione dei prelievi e, cioè, delle cause più urgenti potrebbe essere razionalizzata.

Sul piano più generale va riconosciuto che l'avvenuta codificazione ha apprestato regole certe per tutti nel richiedere e nel fornire risposte alla domanda di giustizia nei confronti della pubblica Amministrazione.

Non è mancato, tuttavia, chi ha posto in rilievo il difetto nell'impianto del processo del principio della domanda e dunque dell'esistenza di una sua dignità formale diversa da quella dell'impugnazione dei provvedimenti amministrativi volta a conseguire il solo annullamento: al che ha provveduto, infatti, quasi surrettiziamente l'art. 34, lett. c) del codice che, con riferimento alla sentenza di condanna, autorizza il Giudice a disporre misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, oltre al risarcimento in forma specifica: la norma, tuttavia, non fa comprendere quale sia la posizione soggettiva in questione e non indica quali possano essere le misure idonee, visto che, in base al precedente art. 31, 3° comma, soltanto in caso di attività amministrativa vincolata o quando l'esistente discrezionalità si sia ridotta a zero è possibile l'accertamento della fondatezza della pretesa affacciata in giudizio: il tutto senza trascurare che, nel quadro dell'art. 34, la pronuncia del Giudice sulla pretesa resta un'appendice diretta dell'annullamento del provvedimento impugnato e appare dunque priva di ogni autonomia.

Sotto questo aspetto, nonostante la disponibilità manifestata da molti Tribunali a conoscere la situazione di fatto e di diritto delle vicende sottese all'impugnazione di un provvedimento amministrativo, sembra conseguentemente emergere il difetto di una più chiara distinzione tra la

disciplina del processo di legittimità rispetto a quello di giurisdizione esclusiva e, in particolare, a quello sugli appalti pubblici, di stretta derivazione comunitaria, ove la domanda appare formalmente enunciata quale pretesa alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione del contratto. In tali vicende processuali l'annullamento non occupa il centro del proscenio, conseguendo come vincolato effetto all'accertamento della fondatezza della pretesa affacciata in giudizio.

Davanti a questi due diversi processi potrebbe dunque emergere l'identica contraddizione posta in evidenza dalla Sezioni Unite con la storica sentenza 22.7.1999, n. 500 a seconda che gli interessi legittimi fossero tutelati dal diritto nazionale o dal diritto comunitario, quando soltanto questi ultimi potevano aspirare al risarcimento del danno, pur a fronte della palese identità sul piano sostantivo della domanda affacciata in giudizio.

Nel convegno dell'ottobre scorso, nel quale abbiamo avuto quale gradito ospite il Presidente della Corte d'Appello, dott. Giovanni Canzio, sono stati ben individuati dai relatori i sentieri da percorrere da parte della giurisprudenza per valorizzare l'azione di adempimento cancellata dal nuovo codice dal Governo per pervenire alla generalizzata individuazione delle pretese, che taluno già individua come diritti soggettivi; e ciò valorizzando le norme sostantive regolatrici delle singole vicende ed espandendo conseguentemente l'applicazione degli schemi processuali propri della seconda parte del codice a materie diverse da quelle degli appalti pubblici.

Più in generale trovo, poi, personalmente priva di una retta giustificazione, se non iniqua, la previsione di condanna della parte soccombente al pagamento a titolo sanzionatorio di una somma in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato ogni volta che la stessa parte abbia agito o resistito temerariamente in giudizio. Seppure la recente novella abbia cancellato quale parametro di riferimento della temerarietà il *moloch* integrato dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati osservo che le vicende giuridiche sono dominate dalla regola della loro essenziale relatività, per cui può apparire erroneo in futuro ciò che oggi appare conforme alla legge: ne dovrebbe conseguire, mi pare, la cancellazione della norma in questione in sede di prossima revisione del testo del codice, che rischia di scoraggiare le parti e i loro difensori dal proporre un giudizio, ancorché si ritenga di aver ragione e di poterla conseguire da un giudice amministrativo.

Altra disposizione che pare di dubbio fondamento è quella che fa divieto alle Sezioni singole del Consiglio di Stato di dissentire dagli indirizzi dell'Adunanza plenaria, essendo esse ora obbligate a dar corso ad un rinvio a quest'ultima per un riesame, ogni volta che ritengano di adottare una divergente decisione: è, infatti, palese che i collegi giudicanti in periferia, ancorché non siano tenuti al rispetto dell'identico divieto, non potranno non porsi il problema se attenersi o meno ad una decisione dell'Adunanza plenaria, come peraltro è recentemente occorso per il T.A.R. Lazio con la sentenza n. 197 del 2012 e per il T.A.R. Piemonte con l'ordinanza di rinvio alla Corte del Lussemburgo n. 208

del 2012 in materia di ricorso incidentale: è sicuramente prematuro affermare se sia in atto una generalizzata resistenza avverso le sentenze dell'Adunanza plenaria, certo restando che una norma siffatta potrebbe indurre una contrazione di quella maggiore inventiva e libertà, che è propria non già del maggior sapere dei primi giudici, ma della loro istituzionale *vicinitas* alla vicenda litigiosa.

Da più parti si è sottolineata l'opportunità de *iure condendo* dell'introduzione della funzione consultiva in periferia.

Si tratta di un auspicio che non trova, peraltro, concordi numerosi giudici amministrativi di primo grado, che avvertono tutti i vantaggi della loro totale separazione dall'Amministrazione e della conseguente autonomia e terzietà che siffatta posizione esprime.

Sul piano più pragmatico devo dire che detta introduzione non appare né possibile né auspicabile: da una parte, infatti, le Regioni, soprattutto nel Nord e nel Centro del Paese, nonché gli enti locali maggiori, si avvantaggiano già da tempo di proprie Avvocature perfettamente in grado di guidarne l'azione; dall'altra, identica preclusione dovrebbe prefigurarsi a maggior ragione nella restante parte del Paese per garantire la necessaria separazione della giurisdizione dall'amministrazione.

3 - Per quanto attiene alla gestione del contenzioso sul territorio nazionale non appare controvertibile che la giurisdizione amministrativa non rende il suo servizio in un tempo ragionevole, se non limitatamente alle controversie a rito abbreviato; del che ha preso atto il Legislatore nel momento in cui ha drasticamente ridotto il termine di perenzione, essendo palese che, dopo il decorso di cinque anni dal deposito dei ricorsi, un gran numero degli interessati non è più disponibile ad attendere oltre o ha trovato comunque un'altra soluzione al problema rappresentato in giudizio: il tutto ben al di fuori dello schema costituzionale del giusto processo.

Per questo non positivo aspetto la giustizia amministrativa è dunque consorte per la sua parte con quella civile e penale, ma resta carente anche sul piano strutturale, apparendo il Consiglio di Stato investito da un carico di lavoro, spesso di grande rilievo, ben al di sopra delle sue contenute forze: il che rende evidente la mancanza di una più vicina sede di appello, se del caso anche su base interregionale, come è avvenuto in Francia nel 1987 su iniziativa del Conseil d'Etat. Mancano in ogni caso previsioni processuali che possano far accedere al secondo grado soltanto controversie per le quali ricorrano nominati requisiti, come accade nella Repubblica federale tedesca, per cui a cause di straordinaria importanza, quali gli appalti, l'approvazione di importanti strumenti urbanistici e di opere pubbliche, l'inquinamento e l'ambiente, si associano quelle bagatellari, espressione del solo elevato indice di litigiosità in capo ai singoli. Mancanza quest'ultima che da più parti è stata sottolineata anche per l'accesso alla Corte di Cassazione, sovraffollata oltre ogni

ragionevole misura da cause che non meriterebbero alcun riscontro in sede di legittimità.

Il pianeta giustizia pare, quindi, integrare, come da più parti si afferma, un complesso sistema in ritardo rispetto alle esigenze del Paese e come tale rappresenta una seria dissuasione per quanti intendano investire capitali esteri nel nostro Paese, apparendo i tempi lunghi delle controversie l'espressione dell'assenza della certezza del diritto in tempi ragionevoli e certi.

In questo quadro il solo dato positivo per la giustizia amministrativa è integrato dalla generalizzata, rapida gestione delle domande cautelari e dal fatto che, quanto meno dal 2000, esse devono essere congruamente motivate in fatto e in diritto; al che si aggiunge la possibilità delle cosiddette sentenze a motivazione breve, da adottare direttamente nella sede della cautela, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge: se questo è il solo efficiente servizio che il Tribunale eroga, è ben comprensibile che allo stesso si rivolgano i difensori anche quando i termini sottesi alle domande appaiano assai dubbi con conseguente indebito sovraffollamento delle camere di consiglio, oltre ad un maggior lavoro per le segreterie.

4 - Quanto alla domanda di giustizia proposta davanti alla sede di Milano è da segnalare che, seppure il numero dei nuovi ricorsi depositati sia superiore nell'ordine del 20% rispetto allo scorso anno, resta ben lontana la soglia raggiunta negli anni '90: il che si prospetta con varie, concorrenti risposte, che

spaziano dalla pura e semplice disaffezione nei confronti della giustizia amministrativa e dei suoi risalenti formalismi, alla perdurante crisi economico - finanziaria, ma anche al crescente costo dell'accesso ai Tribunali amministrativi.

E' seriamente ipotizzabile che i difensori abbiano al riguardo valutazioni diverse, ma credo non dubitabile che da tempo la clientela rivolga loro richieste sempre più stringenti circa l'esito dei processi da intentare e sulla garanzia che, in caso di vittoria, possa tornare soddisfatta la pretesa sottesa al ricorso da proporre con definizione, quindi, non soltanto del processo, ma anche della lite; altrettanto certa appare, poi, la dissuasione frapposta al ricorso alla giustizia dal contributo unificato.

L'onere indotto dal suo pagamento non è irrilevante anche considerando che non si applica in proporzione al valore della lite, ma è destinato ad aumentare per ogni atto giudiziario aggiuntivo che contenga dei motivi di ricorso anche quando siano soltanto d'illegittimità derivata: si tratta di oneri, che rischiano di rendere non conveniente la proposizione di una causa soprattutto per gli appalti, per i quali il profitto ricavabile da un'aggiudicazione guadagnata in giudizio potrebbe restare seriamente inciso dai costi della lite.

Il contributo unificato appare dunque come una sorta di moderna cornucopia per lo Stato e continua a funzionare nell'attuazione del principio di cassa, ma appare discutibile che, quando sia avanzata una sola pretesa, reiterata in atti

successivi con motivi sopravvenuti, persista l'onere di pagamento del contributo come se si trattasse di una diversa domanda.

4 - Quanto all'attività svolta dal Tribunale nello scorso anno faccio riferimento alle statistiche allegate alla presente relazione, richiamando l'attenzione sul fatto che, a decorrere dagli anni 2000, quando l'arretrato era pari a più di 40.000 ricorsi, l'abbattimento degli anni successivi è proseguito con costanza fino ad oggi, assommando al 31.12.2011 12.342 ricorsi. Si tratta di un risultato indubbiamente brillante, che non appare rilevante peraltro soltanto sul piano quantitativo, essendo numerose le sentenze, che hanno preso una motivata e persuasiva posizione su questioni rilevanti per l'intero territorio nazionale e delle quali mi limiterò ad una rapida menzione, facendo torto ad altre, per avvicinarmi rapidamente alla mia conclusione.

Per la Sez. I segnalo la recente ordinanza 15.2.2012, n. 539, con la quale è stato rinviato alla Corte costituzionale per difetto di delega il D.Lgs. 1.6.2011, n. 93, che ha istituito gli ambiti ottimali per la distribuzione del gas metano, nonché l'altrettanto recente sentenza 14.12.2011, n. 3150 in materia di sfiducia da parte di un Consiglio provinciale del suo presidente.

La Sezione II, cui è affidata la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, si segnala per la sentenza 27.6.2011, n. 1728 in tema di volume esistente nel quadro del piano - casa; quella 12.12.2011, n. 3134 in materia d'inadempimento di convenzioni urbanistiche e per quella 6.10.2011, n. 2379 quanto all'affidamento qualificato di colui che abbia conseguito una concessione

edilizia in sanatoria quale limite al successivo potere di pianificazione del Comune.

Della Sez. III ricordo la sentenza 21.2.2011, n. 510 in tema di farmaci salvavita non presenti nel prontuario terapeutico nazionale, che è stato disapplicato nella parte in cui non ne prevedeva il rimborso ai pazienti, pur essendo stati autorizzati per la distribuzione da parte della Commissione europea con efficacia vincolante per tutto il territorio dell'Unione; quella ben nota 8.6.2011, 1428, con cui la pubblica Amministrazione è stata condannata all'adozione di un provvedimento a contenuto determinato; quella 15.7.2011, n. 1911, con la quale è stato disapplicato il divieto di azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere sottoposte a piani di rientro dal disavanzo, ritenuto contrastante con la direttiva CE n. 35 del 2000; quella, infine, in tema di *project financing*, che ha dichiarato la natura commutativa e non aleatoria della connessa concessione di costruzione e gestione e il conseguente obbligo di revisione del costo dei materiali occorsi per un tratto della metropolitana milanese.

Quanto alla Sez. IV, cui si deve sotto la guida del suo presidente una robusta riduzione del pendente arretrato da parte di tutti i suoi componenti su base encomiabilmente volontaria, mi limito a citare fra le tante quella 4.11.2011, n. 2640 sulla natura della D.I.A. e della S.C.I.A. con riferimento alla tutela del terzo; quella 29.11.2011, n. 2945 in tema di emersione di cittadini extracomunitari; quella 6.12.2011, n. 3122 pertinente il concetto di cortina edilizia quanto al piano-casa regionale.

E' dunque un dato obiettivo e ricorrente che il Tribunale si confronta con temi di elevato livello sul piano giuridico e sociale, manifestando il proprio impegno nella definizione di cause di tutto rilievo nel distretto e sul piano nazionale, impegno che persisterà nel tempo da parte di tutti noi in piena autonomia e terzietà rispetto alle parti in causa.

A conclusione di queste mie riflessioni desidero affermare di nuovo che, a fronte di tante difficoltà, i miei Colleghi ed io sappiamo di poter contare sulla comprensione e sulla costante collaborazione dei difensori, ciascuno secondo il proprio ruolo, nello svolgimento del nostro lavoro.

Essi devono sapere che considereremo prezioso l'aiuto fornito, perché, se mi è consentita una citazione dal Purgatorio (un testo al quale siamo inevitabilmente affezionati) "*Voi credete / forse che siamo esperti d'esto loco / ma noi siam peregrin come voi siete*".


Grazie per l'attenzione.

Francesco Mariuzzo


Milano, 3.3.2012

Situazione statistica dal 1/01/2011 al 31/12/2011

Tipo Provvedimento	sez 1	sez 2	sez 3	sez 4	totale
Sentenze *	501	490	461	634	2.086
Dispositivi di Sentenza	102		3	4	109
Ordinanze Presidenziali	11	20	19	29	79
Ordinanze Cautelari	312	502	366	518	1.698
Decreti Cautelari	73	50	80	59	262
Decreti Decisori	705	208	390	763	2.066
Ordinanze Collegiali	107	110	76	176	469
Decreti Ingiuntivi		3		27	30
Sentenze Brevi	70	210	103	318	701
Decreti Presidenziali	117	19	50	152	338
Decreti Collegiali	3	1		13	17
ricorsi pervenuti nell'anno	536	1.188	861	1.091	3.676
ricorsi definiti nell'anno	1.289	904	930	1.757	4.880
ricorsi pendenti al 01/01/2011	13.546				
ricorsi pendenti al 31/12/2011	12.342				



ricorsi arrivati e ricorsi definiti



tendenza deposito ricorsi

